



**GARA D'APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI
CAPITOLATO TECNICO LOTTO N° 4**

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELL'ENTE

**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE
ROMA G**

Via Tiburtina 22/A
00019 Tivoli
p.iva e cod. fisc . 04733471009

EFFETTO:	ore 24.00 del 31-12-2011
SCADENZA 1 ^a RATA:	ore 24.00 del 31-12-2012
RATEAZIONE	ANNUALE
SCADENZA:	ore 24.00 del 31-12-2014

SCHEMA DI COPERTURA ALLEGATO ALLA POLIZZA N°

1. **La Società :**
2. **Contraente ed Assicurato :** AZIENDA OSPEDALIERA ASL ROMA G
3. **Periodo di Assicurazione:**
dalle ore 24.00 del **31/12/2011**
alle ore 24.00 del **31/12/2014**
4. **Limiti di indennizzo**
 - 4.1 Massimale per ciascun Sinistro : Euro **2.000.000,00**
 - 4.2 Limite Massimo aggregato: Euro **10.000.000,00**
5. **Franchigia per sinistro:** Euro **10.000,00**
6. **Data di retroattività:** 31/12/2006
7. **Postuma:** 5 anni
8. **Broker:**
9. **Organico dell'Ente Contraente**

Nr. Assicurati	CATEGORIA ASSICURATA
Nr.....	Dirigenti Area Amministrativa
Nr.....	Dirigenti Area professionale Tecnica
Nr.....	Dirigenti Sanitari - Veterinari
Nr.....	Posizione Organizzativa Area Comparto
Nr.....	Altro

10. COPERTURA CERTIFICATI MERLONI

Durata dei lavori	Tasso lordo pro mille sul valore totale delle opere
▪ lavori fino a 12 mesi
▪ lavori fino a 24 mesi
▪ lavori fino a 36 mesi

Costo minimo lordo per il Certificato : Euro

INDICE

Norme che regolano l'assicurazione in generale		
Art. 1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	<i>pag.</i> 5
Art. 2	Altre assicurazioni	<i>pag.</i> 5
Art. 3	Variazioni del rischio	<i>pag.</i> 5
Art. 4	Estensione territoriale	<i>pag.</i> 5
Art. 5	Oneri fiscali	<i>pag.</i> 5
Art. 6	Foro competente	<i>pag.</i> 5
Art. 7	Rinvio alle norme di legge	<i>pag.</i> 5
Art. 8	Calcolo e regolazione del premio	<i>pag.</i> 6
Art. 9	Pagamento del premio	<i>pag.</i> 6
Art. 10	Tracciabilità dei pagamenti	<i>pag.</i> 6
Art. 11	Obblighi del contraente assicurato in caso di sinistro	<i>pag.</i> 7
Art. 12	Facoltà bilaterale di recesso in caso di sinistro	<i>pag.</i> 7
Art. 13	Gestione delle vertenze di sinistro - spese legali	<i>pag.</i> 7
Art. 14	Cessazione del contratto	<i>pag.</i> 7
Art. 15	Decorrenza – durata – recesso - dell'assicurazione	<i>pag.</i> 7
Art. 16	Gestione della polizza	<i>pag.</i> 8
Norme che regolano la copertura assicurativa per le perdite patrimoniali dell'ente		
Art. 17	Oggetto dell'assicurazione responsabilità civile professionale per danni patrimoniali causati a terzi	<i>pag.</i> 8
Art. 18	Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi	<i>pag.</i> 8
Art. 19	Perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale	<i>pag.</i> 9
Art. 20	Soggetti assunti in via temporanea	<i>pag.</i> 9
Art. 21	Attività di rappresentanza presso altri enti o in organi collegiali – personale distaccato	<i>pag.</i> 9
Art. 22	Vincolo di solidarietà esteso	<i>pag.</i> 9
Art. 23	Acquisizioni in economia	<i>pag.</i> 9
Art. 24	Perdite patrimoniali derivanti dall'attività di cui al d.lgs. 196/2003	<i>pag.</i> 9
Art. 25	Estensione della copertura alle attività di cui al d. lgs. n° 81 del 09/04/2008 (ex d.lgs. n. 626/1994 e n. 494/1996)	<i>pag.</i> 9
Art. 26	Ecologia ed ambiente	<i>pag.</i> 10
Art. 27	Inizio e termine della garanzia	<i>pag.</i> 10
Art. 28	Massimali di garanzia e franchigia – categorie assicurate	<i>pag.</i> 10
Art. 29	Rischi esclusi dall'assicurazione	<i>pag.</i> 11
Art. 30	Responsabilità per colpa grave - responsabilità amministrativa, amministrativa/contabile - danno erariale	<i>pag.</i> 12
Art. 30	Esclusione rischi guerra e terrorismo	<i>pag.</i> 12
Art. 31	Legittimazione	<i>pag.</i> 12
Art. 32	Estensione della copertura alla responsabilità civile professionale dell'ente contraente per dipendenti legali (avvocati)	<i>pag.</i> 12
Art. 33	Estensione della copertura alla responsabilità derivante all'ente contraente dall'attività svolta dai dipendenti tecnici compresi geologi e chimici	<i>pag.</i> 12
Art. 34	“Maggiori costi per varianti di cui art.132 comma 1 lettera e) del D.L. n° 163/2006” (ex art. 25 Legge n° 109 del 11/02/1994 – Legge Merloni)	<i>pag.</i> 13
	Allegato 1) schema di copertura del dipendente incaricato della progettazione	<i>pag.</i> 15
Norme che regolano l'assicurazione del dipendente tecnico incaricato della progettazione		
Art. 1	Oggetto dell'assicurazione	<i>pag.</i> 17
Art. 2	Assicurato/Contraente	<i>pag.</i> 17
Art. 3	Condizioni di validità dell'assicurazione	<i>pag.</i> 17
Art. 4	Determinazione dell'indennizzo	<i>pag.</i> 17
Art. 5	Rischi esclusi dall'assicurazione	<i>pag.</i> 17
Art. 6	Durata dell'assicurazione	<i>pag.</i> 17
Art. 7	Estensione territoriale	<i>pag.</i> 18
Art. 8	Massimale di assicurazione	<i>pag.</i> 18
Art. 9	Pluralità di assicurati	<i>pag.</i> 18
Art. 10	Vincolo di solidarietà	<i>pag.</i> 18
Art. 11	Gestione delle vertenze di danno – spese legali	<i>pag.</i> 18
Art. 12	Dichiarazioni	<i>pag.</i> 18
Art. 13	Altre assicurazioni	<i>pag.</i> 18
Art. 14	Premio	<i>pag.</i> 18
Art. 15	Modifiche dell'assicurazione	<i>pag.</i> 18
Art. 16	Obblighi dell'assicurato/contraente	<i>pag.</i> 19
Art. 17	Disdetta in caso di sinistro	<i>pag.</i> 19
Art. 18	Proroga dell'assicurazione	<i>pag.</i> 19
Art. 19	Oneri fiscali	<i>pag.</i> 19
Art. 20	Forma delle comunicazioni	<i>pag.</i> 19
Art. 21	Foro competente	<i>pag.</i> 19
Art. 22	Rinvio alle norme di legge	<i>pag.</i> 19
Art. 23	Regolazione premio	<i>pag.</i> 19

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PATRIMONIALE DELL'ENTE CONTRAENTE/ASSICURATO

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto salvo le eventuali schede riepilogative contenenti i riferimenti anagrafici dell'Assicurato/Contraente e della Società e del calcolo del premio.

DEFINIZIONI

Assicurazione	Il contratto di assicurazione;
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto;
Assicurato	L'Ente Pubblico Contraente o la Società Pubblica Contraente;
Soggetti dei quali il Contraente deve rispondere a norma di legge	I soggetti operanti a qualsiasi titolo per l'Ente Contraente e dei quali l'Ente stesso deve rispondere a norma di Legge;
Società	La Società di Assicurazione o Sottoscrittori del rischio
Rischio	Probabilità che si verifichi il sinistro
Sinistro	Il ricevimento di una richiesta di risarcimento per la quale è prestata l'Assicurazione
Evento dannoso	Il fatto, l'atto o l'omissione, o il ritardo da cui scaturisce la richiesta di risarcimento
Indennizzo o risarcimento	La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro
Premio	La somma dovuta agli Assicuratori
Massimale	La massima esposizione degli Assicuratori per ogni sinistro
Franchigia	La parte di danno fissa e certa che al momento del pagamento del danno viene detratta dall'importo indennizzabile e resta a carico dell'Assicurato
Scoperto:	Percentuale che, applicata all'importo indennizzabile del danno, viene detratta dallo stesso e resta a carico dell'Assicurato
Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali
Danni materiali	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, danneggiamenti a cose o animali
Perdite patrimoniali	Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose
Responsabilità Civile	La responsabilità che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. del Codice Civile e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa
Responsabilità Amministrativa	La responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una perdita patrimoniale al proprio Ente di appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione;

Responsabilità – amministrativa-contabile	La responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una perdita patrimoniale al proprio Ente di appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione
Pubblica amministrazione	Regioni, Province, Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Aziende Ospedaliere, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, Università, lo Stato, le Amministrazioni statali ed Enti Pubblici in genere, comunque ogni Ente e/o Azienda la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti
Retribuzioni	Il corrispettivo al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali che l'Ente Contraente paga a tutti i soggetti dei quali l'Ente stesso deve rispondere a norma di Legge
Ente di Appartenenza	L'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l'Assicurato abbia un rapporto di servizio o un mandato
Broker	L'intermediario di assicurazioni a cui il Contraente abbia affidato l'esecuzione e la gestione del contratto
Durata del contratto	Il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nella Scheda di copertura
Periodo di assicurazione	Se la durata del contratto è inferiore o uguale a 12 (dodici) mesi, il periodo di assicurazione coincide con tale data. In caso contrario, il periodo di assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della durata del contratto distinta dalla precedente e dalla successiva annualità
Richiesta di risarcimento e/o circostanze	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Domanda giudiziale di risarcimento danni nei confronti dell'Assicurato anche in qualità di terzo ▪ azione civile di risarcimento danni nei confronti dell'Amministrazione come civilmente responsabile promossa dalla parte civile nel processo penale ▪ qualsiasi richiesta scritta pervenuta all'Assicurato che contenga una richiesta di risarcimento dei danni

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente/Assicurato.

Art. 2 ALTRE ASSICURAZIONI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In tal caso per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza. Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 del Codice Civile.

La Contraente è esonerata dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro la Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Art. 3 VARIAZIONI DEL RISCHIO

Le Parti convengono che le variazioni che comportano modifiche dell'attività istituzionale svolta e/o diminuzioni o aggravamenti del rischio assicurato, conseguenti a disposizioni di Leggi e/o di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 – 1898 Codice Civile, e pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia.

Resta convenuto che eventuali modifiche delle attività svolte presso l'Ente devono essere comunicate agli Assicuratori al fine di adeguare il premio di conseguenza.

Resta convenuto che le modifiche della natura giuridica dell'Ente devono essere comunicate agli Assicuratori.

Art. 4 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nei territori dello Stato Italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e nei Paesi membri della Unione Europea, nonché dei paesi afferenti l'Europa geografica.

A parziale deroga di quanto sopra, si concorda fra le Parti che la garanzia è valida anche nei confronti di Ministeri, Consolati ed Ambasciate all'Estero per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti- fatti omissioni commessi, nell'esercizio delle mansioni professionali e istituzionali, dalle persone delle quali il Contraente stesso deve rispondere a norma delle Legge Italiana e che siano state indicate nel questionario.

Resta comunque convenuto che la gestione e la liquidazione di eventuali sinistri verrà fatta in Italia.

Art. 5 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla presente assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.

Art. 6 FORO COMPETENTE

Foro competente, per eventuali controversie inerenti la presente polizza, è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente/Assicurato.

Art. 7 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, valgono le norme di legge. Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la Parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di Mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato.

Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli stessi risiedono.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede il Contraente/Assicurato.

Art. 8 CALCOLO E REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio di primo anno della presente polizza viene calcolato in base alla composizione dell'organico, assicurato, dell'Ente Contraente così come indicato nella Scheda di copertura.

Pertanto ad ogni annualità successiva alla prima, l'Ente in sede di rinnovo del contratto dovrà comunicare la nuova composizione dell'organico al fine del calcolo del premio dell'annualità successiva.

Qualora nel corso di un periodo assicurativo annuo intervenissero variazioni sulla composizione dell'organico dichiarato, l'Ente Contraente dovrà comunicarlo agli Assicuratori al fine di ricevere conferma di copertura.

Entro 30 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo annuo, gli Assicuratori procederanno all'emissione di un'appendice di regolazione sulla base delle variazioni comunicate durante il periodo assicurativo annuo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione dovranno essere corrisposte agli Assicuratori entro il 60° giorno dal ricevimento del documento, emesso dagli Assicuratori, da parte del Contraente stesso.

In caso di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

L'Ente Contraente è esonerata dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità dei componenti dell'organico e per l'identificazione degli stessi si farà riferimento ai documenti ufficiali tenuti dall'Amministrazione.

Art. 9 PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

In ogni caso, tenuto conto che la Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati, si conviene tra le Parti che, comunque, ogni copertura inerente la polizza decorre:

- per la rata iniziale di perfezionamento, dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del contratto, indicato nella polizza, fermo restando che, a parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, l'ordine di pagamento del relativo premio dovrà essere effettuato dal Contraente entro il 60° giorno dalla data di decorrenza della polizza. Qualora la presente polizza sia stipulata a seguito di gara esperita dall'Ente Contraente, per quanto riguarda la rata iniziale di perfezionamento, gli Assicuratori dichiarano che la copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel capitolato di gara o dalle ore 24.00 del giorno stabilito nel verbale di aggiudicazione della gara stessa e l'ordine di pagamento del relativo premio deve essere fatto entro 60 giorni dalla data di decorrenza e di copertura della polizza;
- per quanto riguarda le rate successive, dalle ore 24.00 del giorno di scadenza della rata fermo restando che, a parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, l'ordine di pagamento del relativo premio dovrà essere effettuato dal Contraente entro il 60° giorno dalla data di scadenza della rata.
- per quanto riguarda le appendici, dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del titolo fermo restando che l'ordine di pagamento del relativo premio dovrà essere effettuato dal Contraente entro il 60° giorno dal ricevimento del documento, emesso dagli Assicuratori, da parte del Contraente stesso;
- per quanto riguarda le appendici e/o atti a premio zero, dalle ore 24.00 del giorno di comunicazione del Contraente al Broker o agli Assicuratori.

Trascorsi i termini di cui sopra, salvo accordi fra le Parti, l'assicurazione resta sospesa e riprenderà dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio o dell'emissione dell'ordine di pagamento, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite. Effettuato il pagamento, la garanzia verrà ripristinata dietro presentazione di una valida dichiarazione di assenza sinistri.

Art 10 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., la Società assicuratrice aggiudicataria della polizza si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. L'inadempimento da parte dell'aggiudicataria costituisce causa di risoluzione della polizza.

La risoluzione del contratto non andrà a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla dichiarazione di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

La prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo fra le Imprese di assicurazione, i Broker e le Pubbliche Amministrazioni loro clienti, consente al Broker di incassare i premi per il tramite di un conto corrente separato di cui all'art. 117 D.lgs 07.09.2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni).

Detto conto corrente viene identificato quale conto "dedicato", senza che sia necessario chiedere l'accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva per i pagamenti effettuati dalle stazioni appaltanti e, in via generale, dalle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 11 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente/l'Assicurato deve dare avviso scritto, anche a mezzo telefax, alla Società alla quale è assegnata la polizza oppure al Broker indicato in polizza, entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando il settore competente è venuto a conoscenza del verificarsi di una delle condizioni descritte alla definizione di richiesta di risarcimento e/o circostanza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).

Art. 12 FACOLTÀ BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori e il Contraente Assicurato e possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni.

Art. 13 GESTIONE DELLE VERTENZE DI SINISTRO - SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1917 cc., entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

Tuttavia la Società acconsentirà a nominare legali e tecnici di fiducia dell'Assicurato su motivata richiesta di quest'ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei legali e tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest'ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo.

La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l'eventuale proprio dissenso. Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato. Pertanto rimborserà le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati nel caso che l'Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere ai fini di rispettare le scadenze processuali previste.

In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l'Assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui si trova al momento dell'avvenuta transazione.

La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato, restando comunque obbligata fino all'importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva.

Fermo quanto precede, la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze per resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice amministrativo. La presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva richiesta di risarcimento, sia che la stessa venga formulata nei confronti dell'Assicurato fin dall'apertura del procedimento, sia che essa venga successivamente formalizzata. In ogni caso la Società è obbligata per le sole spese afferenti la difesa dell'Assicurato per resistere alla pretesa risarcitoria.

Art. 14 CESSAZIONE DEL CONTRATTO

Oltre agli altri casi previsti dalla Legge, salva la garanzia postuma di cui al successivo Art. 27), il contratto cessa in caso di cessazione dell'attività istituzionale del Contraente Assicurato.

Art. 15 DECORRENZA – DURATA – RECESSO - DELL'ASSICURAZIONE

La presente polizza ha durata di anni **3** dalle ore 24.00 del **31/12/2011** con scadenza alle ore 24.00 del **31/12/2014**; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

Alla data del **31/12/2014** ed entro tale termine, è facoltà della Contraente richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino a un periodo massimo 90 (novanta) giorni.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il pagamento del rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dall'inizio della proroga.

E' comunque in facoltà del Contraente/Assicurato di richiedere il rinnovo del contratto per un uguale periodo, se lo stesso ne ravviserà l'opportunità e la convenienza, subordinato ad esplicita accettazione da parte degli Assicuratori.

Se la presente polizza è stipulata per un periodo di più annualità, sarà comunque in facoltà delle Parti di recedere dalla stessa al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 90 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 16 GESTIONE DELLA POLIZZA

L'Assicurato/Contraente, con la sottoscrizione della presente polizza, conferisce mandato alla società di brokeraggio, indicata all'atto della sottoscrizione del contratto, di rappresentarlo ai fini della presente polizza, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico e dichiara che tale compenso mai costituirà pertanto un aumento dei premi per l'Ente/Contraente. Il Broker tratterrà all'atto della rimessa dei premi alla Società le commissioni di spettanza nella misura del 15% (quindici per cento) sul premio imponibile.

NORME CHE REGOLANO LA COPERTURA ASSICURATIVA PER LE PERDITE PATRIMONIALI DELL'ENTE CONTRAENTE DERIVANTI DA RESPONSABILITÀ CIVILE E PROFESSIONALE

Art. 17 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER DANNI PATRIMONIALI CAUSATI A TERZI

- a) L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale derivante all'Ente Contraente per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti – fatti – omissioni commessi, nell'esercizio delle mansioni professionali e istituzionali, dalle persone delle quali il Contraente stesso deve rispondere a norma di legge che siano state indicate nella scheda di copertura del contratto.

L'Assicurazione si intende estesa a garantire il Contraente dall'azione promossa dai terzi danneggiati, qualora, in base a qualsiasi norma di legge o regolamento, sussista anche la responsabilità diretta dell'Ente Contraente stesso.

Sono comprese nella garanzia le somme che il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato, nonché le perdite patrimoniali che il Contraente/Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell'Ente contraente.

L'assicurazione comprende inoltre le perdite patrimoniali che il Contraente/Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte a terzi o al Contraente/Assicurato stesso.

La garanzia è operante con esclusione dei casi di dolo o colpa grave dei soggetti personalmente responsabili, accertati con provvedimento definitivo dell'Autorità Competente.

- b) La garanzia di cui al comma a) comprende inoltre le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

Art. 18 PERDITE PER INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali derivanti a terzi da interruzioni e/o sospensioni totali o parziali e/o mancato inizio, di attività in genere.

Art. 19 PERDITE PATRIMONIALI PER L'ATTIVITÀ CONNESSA ALL'ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento dell'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Art. 20 SOGGETTI ASSUNTI IN VIA TEMPORANEA

L'assicurazione si intende estesa a coprire la responsabilità civile derivante all'Ente Contraente, per fatti atti omissioni compiuti da coloro che sostituiscono in via temporanea il personale dichiarato alla decorrenza del contratto e purché siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dal momento del loro incarico. Il premio si intenderà compensato con quello già corrisposto.

Art. 21 ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA PRESSO ALTRI ENTI O IN ORGANI COLLEGIALI – PERSONALE DISTACCATO

Fermo restando quanto stabilito al successivo Art. 29) - rischi esclusi, l'assicurazione vale per la responsabilità derivante all'Ente Contraente per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti in rappresentanza dell'Ente stesso o Azienda Contraente, presso altri Enti-Aziende-Organismi collegiali.

Nel caso di distacco temporaneo di personale dipendente dell'Ente Contraente presso altro Ente, l'Assicurazione si intende automaticamente operante per la responsabilità civile derivante all'Ente Contraente stesso per atti fatti omissioni compiuti da tale personale distaccato.

Art. 22 VINCOLO DI SOLIDARIETÀ ESTESO

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

Art. 23 ACQUISIZIONI IN ECONOMIA

Premesso che l'Assicurato sia stato legittimato a procedere ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante:

- a) amministrazione diretta
- b) procedura di cottimo fiduciario

L'assicurazione comprende le responsabilità dell'Ente Contraente in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Impresa Cottimista.

Art. 24 PERDITE PATRIMONIALI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CUI AL D.LGS. 196/2003

La garanzia di cui alla presente polizza comprende la responsabilità derivante all'Ente Contraente per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, dei terzi stessi.

La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'assicurazione.

La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 C.C., e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 C.C..

L'Assicurazione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali
- per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali.

Art. 25 ESTENSIONE DELLA COPERTURA ALLE ATTIVITÀ DI CUI AL D. LGS. N° 81 DEL 09/04/2008 (EX D.LGS. N. 626/1994 E N. 494/1996)

La copertura assicurativa vale anche per la responsabilità Civile derivante all'Ente Contraente per fatti atti o omissioni compiuti dai soggetti incaricati per effetto della posizione, di incarichi e/o mansioni attribuiti, di cui al D. Lgs. N° 81 del 09/04/2008 (ex d.l.gs. n. 626/1994 e N° 494/1996) e successive modificazioni e integrazioni, comprese le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalle normative in materia di igiene, (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapori), sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; in tal caso sono compresi anche i danni materiali.

Sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all'Ente Contraente anche per le attività svolte dai soggetti assicurati in funzione di:

1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 (ex d.lgs. n. 626/94) e successive modifiche e/o integrazioni;
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 (ex d.lgs. n. 494/96) e successive modifiche ed integrazioni.

Quanto sopra in nessun caso potrà essere considerato un impegno da parte degli Assicuratori di rispondere direttamente, o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa, della Responsabilità Civile Operai e/o Prestatori di Lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.

Art. 26 ECOLOGIA ED AMBIENTE

L'assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde antirumore). L'assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di igiene e sanità pubblica, prevenzione medica veterinaria, controllo in materia farmaceutica.

Art. 27 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui notificate agli Assicuratori nel periodo di validità dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a eventi dannosi posti in essere in data non anteriore al 31/12/2006 e siano comunicate agli Assicuratori nel periodo di validità della presente polizza.

Pertanto si intendono esclusi atti – fatti od omissioni, che possano comportare richieste di risarcimento, di cui l'Assicurato sia già informato precedentemente alla data di decorrenza della presente polizza.

In relazione ai sinistri originati da fatti colposi posti in essere nel periodo intercorrente tra le ore 24.00 del 31.12.2006 e le ore 24.00 del 31.12.2011 la presente opererà in differenza di limiti e di condizioni rispetto alle garanzie prestate dalle polizze che, qualora esistenti ed operanti, esplicino la propria efficacia al momento del fatto colposo che ha originato il sinistro stesso.

L'assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento relative a fatti, atti od omissioni verificatisi o posti in essere durante il periodo di durata del presente contratto pervenute all'Assicurato, e trasmesse agli Assicuratori, per la prima volta entro i 5 (cinque) anni, come indicato nella Scheda di Copertura, immediatamente successivi alla scadenza del contratto o alla cessazione dell'assicurazione.

La garanzia postuma cessa automaticamente qualora l'Ente Contraente, durante il periodo di garanzia postuma, stipuli altra copertura assicurativa analoga alla presente, a garanzia degli stessi rischi.

Nel caso di morte o pensionamento dell'Assicurato, o di cessazione dell'attività assicurata conseguente ad un qualsiasi motivo ad eccezione del licenziamento, la garanzia è altresì operante per i Sinistri denunciati alla Società nei 5 (cinque) anni successivi alla scadenza della presente polizza, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.

La presente garanzia postuma cesserà immediatamente nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

Per i sinistri denunciati agli Assicuratori dopo la cessazione della validità dell'assicurazione, il limite di indennizzo indipendentemente dal numero di sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza.

Art. 28 MASSIMALI DI GARANZIA - FRANCHIGIA – CATEGORIE ASSICURATE

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza dell'importo massimo per sinistro di Euro **2.000.000,00** e in aggregato annuo di Euro **10.000.000,00**.

Le garanzie tutte vengono prestate con l'applicazione di una franchigia di Euro 10.00,00 (diecimila) per sinistro che dovrà restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altri Assicuratori.

Nr. Assicurati	CATEGORIA ASSICURATA	PREMIO ANNUO LORDO PRO-CAPITE	PREMIO ANNUO COMPLESSIVO
Nr. 9	Dirigenti Area Amministrativa	Euro	Euro

Nr. 4	Dirigenti Area professionale Tecnica	Euro	Euro
Nr. 653	Dirigenti Sanitari - Veterinari	Euro	Euro
Nr. 31	Posizione Organizzativa Area Comparto	Euro	Euro
Nr.	Altro	Euro	Euro
Premio Lordo Totale			Euro.....

Art. 29 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non vale per i danni e per le perdite patrimoniali conseguenti a:

- a) comportamenti derivanti da dolo accertato con provvedimento definitivo dell'Autorità Competente dei soggetti dei quali il Contraente deve rispondere a norma di Legge;
- b) comportamenti derivanti da colpa grave dei soggetti dei quali il Contraente deve rispondere a norma di Legge;
- c) responsabilità Amministrativa - Amministrativa Contabile e Danno erariale imputabile ai soggetti dei quali il Contraente deve rispondere a norma di Legge;
- d) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti o Società, salvo quanto previsto al precedente Art. 21);
- e) inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché a presenza di amianto;
- f) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- g) danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti o da impiego di aeromobili;
- l) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- m) guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- n) sanzioni pecuniarie, multe, ammende e penalità inflitte direttamente contro il Contraente;
- o) danni materiali di qualsiasi tipo salvo quanto previsto al punto b) dell'Art. 17 e salvi i danni materiali conseguenti alle responsabilità di cui all'Art. 25) Attività di cui al D. Lgs. N° 81 del 09/04/2008 (ex d.lgs. n. 626/1994 e n. 494/1996) e alle responsabilità conseguenti ad errori professionali dei Dipendenti tecnici di cui all'Art. 33) **ESTENSIONI DI GARANZIA**;
- p) riconducibili all'attività professionale di natura medico-sanitaria già assicurata nella copertura R.C.T./R.C.O./R.C. Professionale;
- q) fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o al personale dipendente e/o denunciate prima della data d'inizio della durata del contratto;
- r) è espressamente esclusa dalla presente assicurazione la copertura di qualunque perdita, danno, costo o spesa di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa od evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del sinistro:
 - 1) guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra dichiarata o meno, guerra civile, rivolta insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno;
 - 2) qualunque atto di terrorismo.

Si precisa che ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto che include o meno l'uso della forza o la violenza o la minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili, compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude quindi qualsiasi perdita, danno o spesa di qualsiasi natura che sia direttamente o indirettamente causato da, risultante da o collegata ad azioni intraprese per controllo, prevenzione o soppressione degli eventi specificati nei suddetti punti 1) e 2).

Se gli Assicuratori dovessero ritenere che in virtù di questa clausola, qualsiasi perdita, danno o spesa non sia coperta dall'assicurazione, l'onere di dimostrare altrimenti è a carico dell'Assicurato.

Qualora una qualsiasi parte della presente clausola non fosse applicabile o fosse invalida, la parte rimanente della clausola rimarrà in vigore come specificato.

Si intendono inoltre esclusi i danni e le perdite patrimoniali conseguenti ai rischi di cui alle successive estensioni di garanzia – salvo per quelle garanzie espressamente richiamate e quindi ricomprese in polizza.

Art. 30 RESPONSABILITÀ PER COLPA GRAVE - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, AMMINISTRATIVA/CONTABILE - DANNO ERARIALE

Si precisa che in ottemperanza all'art. 3 - comma 59 - della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) la presente polizza non copre in alcun modo la responsabilità delle singole persone per fatto commesso con Colpa Grave e Responsabilità Amministrativa, Amministrativa-Contabile e Danno erariale.

Art. 31 LEGITTIMAZIONE

Si prende atto che la presente polizza viene stipulata dall'Ente Pubblico esclusivamente nell'interesse proprio.

La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto.

ESTENSIONI DI GARANZIA

Art. 32 Estensione della copertura alla Responsabilità Civile Professionale dell'Ente Contraente per Dipendenti Legali (Avvocati)

Premesso che per Dipendenti Legali (Avvocati) si intende qualsiasi persona abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 3 ultimo comma D.L. n.1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell'Ente Contraente, le garanzie della presente polizza si intendono operanti anche per i dipendenti della Contraente incaricati a stare in giudizio nell'interesse dell'azienda e autorizzati a svolgere ogni potere e facoltà di legge comunque iscritti all'Albo speciale Aggiunto.

Art. 33 Estensione della copertura alla Responsabilità derivante all'Ente Contraente dall'attività svolta dai Dipendenti Tecnici compresi Geologi e Chimici

Le garanzie di cui alla presente polizza vengono estese alla responsabilità civile e professionale derivante all'Ente Contraente per perdite patrimoniali e danni materiali involontariamente cagionati a Terzi in conseguenza di fatti, atti od omissioni commessi dai soggetti che nell'esercizio delle loro funzioni e/o prestazioni professionali svolgono attività tecniche in genere, e dei quali il Contraente debba rispondere a norma di Legge.

L'Assicurazione è estesa ai danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose, connessi all'esercizio dell'attività di Dipendente Tecnico come descritta nelle "Definizioni" di polizza, quali a titolo meramente esemplificativo e non limitativo:

- progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
- geologo, in quanto attività svolta nell'ambito di un incarico di progettazione;
- attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
- verifica e validazione dei progetti così come previsto dal D.lgs 163/06;
- "responsabile del procedimento" di cui al D.lgs 163/06.

L'Assicurazione è altresì operante:

- per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese nell'Assicurazione anche le attività di:
 - f1) 'Datore di lavoro' e/o 'Responsabile del servizio di prevenzione e protezione' e/o le altre figure previste dal D.M. 363/98 ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008;
 - f2) "Committente", 'Responsabile dei lavori', "Coordinatore per la Progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Quanto sopra in nessun caso dovrà essere considerato un impegno da parte della Società di rispondere direttamente o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa della Responsabilità Civile Operai e/o Prestatori di Lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente assicurazione.

L'Assicurazione comprende anche:

- i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l'esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione;
- le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese suddette o sull'entità di esse, se previsto dalla normativa di legge vigente al momento di applicazione della norma, le Parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre Periti mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti Periti sono nominati uno da ciascuno delle Parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle Parti remunera il Perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;
- le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l'opera inidonea all'uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie.

Le estensioni di cui al presente articolo 33 non sono operanti:

- qualora il Dipendente tecnico responsabile del danno abbia svolto attività non rientranti nelle sue competenze professionali stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle che disciplinano le rispettive professioni;
- se i lavori vengono eseguiti da imprese di proprietà o il cui socio a responsabilità illimitata o amministratore sia dipendente dell'Assicurato;
- per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l'Assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo;
- per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse.

Art. 34 "Maggiori costi per varianti di cui art.132 comma 1 lettera e) del D.L. n° 163/2006" (ex art. 25 Legge n° 109 del 11/02/1994 – Legge Merloni)

Tale garanzia verrà prestata esclusivamente con specifico separato certificato di assicurazione secondo lo schema ministeriale. (Allegato 1).

Previa specifica richiesta del Contraente/Assicurato, l'assicurazione, può essere estesa ai maggiori costi per le varianti di cui *art.132 comma 1 lettera e) del D.L. n° 163/2006" (ex art. 25 Legge n° 109 del 11/02/1994 – Legge Merloni)* e successive modificazioni e/o integrazioni e/o decreti attuativi o leggi sostitutive.

In tal caso per ogni opera progettata dovrà essere emesso uno specifico certificato assicurativo, così come previsto dalla suddetta legge e successive leggi sostitutive.

Il valore massimo assicurabile di ogni singola opera è di Euro 10.000.000,00.

Ogni singolo certificato potrà avere una durata massima di mesi 36 (salvo diversi accordi tra le Parti), avrà durata autonoma ed un massimale pari al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata, così come previsto dalla legge.

Per tali certificati il relativo premio sarà calcolato in proporzione al costo complessivo di costruzione dell'opera stessa e dovrà essere pagato separatamente in un'unica soluzione anticipata.

LA SOCIETA'

**IL
CONTRAENTE**

Data

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti artt. delle condizioni di assicurazione:

- Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 2 Altre assicurazioni
- Art. 3 Variazione del rischio
- Art. 9 Pagamento del premio

- Art. 12 Facoltà bilaterale di recesso in caso di sinistro
- Art. 13 Gestione delle vertenze di sinistro - spese legali
- Art. 27 Inizio e termine della garanzia
- Art. 28 Massimali di garanzia – franchigia – categorie assicurate

L'Assicurato dichiara inoltre di aver preso visione e sottoscritto la nota informativa ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 17/03/1995 nr. 175 e l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30/06/2003 nr. 196.

Il Sottoscritto dichiara espressamente di avere preso atto, di ricevere e di avere sottoscritto contestualmente al presente contratto anche tutto quanto previsto dagli artt. 49, 50, 51, 52, 53, 55 del Regolamento ISVAP n° 5/2006.

**IL
CONTRAENTE**

ALLEGATO 1)

SCHEMA DI COPERTURA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE (ai sensi dello Schema Ministeriale)

DEFINIZIONI

Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

Assicurato:	le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo
Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Azione di Terzi:	qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di Legge, il Committente o l'Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiera, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti)
Contraente:	il soggetto che stipula con la Società l'assicurazione
Controllore tecnico:	l'organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721
Direttore dei lavori:	il soggetto di cui all'art. 124 del d.p.r. 21 dicembre 1999, nr. 554
Decreto:	il presente provvedimento
Esecutore di lavori:	il soggetto di cui all'art. 10 della Legge al quale sono stati dati in affidamento i lavori
Forza maggiore:	eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile
Franchigia:	la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato
Gravi difetti costruttivi:	quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente
Indennizzo/risarcimento:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Lavori:	le attività di cui all'art. 2, comma 1, della Legge
Legge:	la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni
Luogo di esecuzione delle opere:	il cantiere- area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate
Manutenzione:	periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 103, comma 3, secondo periodo del Regolamento
Opere:	le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica
Opere preesistenti:	opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali e nei quali si eseguano i lavori assicurati
Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata:	le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche
Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata:	le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di

Premio:	sollevamento, elettrici e quant'altro di simile la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione
Progettista dei lavori:	il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 17 della Legge, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare
Regolamento: Responsabile del procedimento:	il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.554 il funzionario pubblico che, ai sensi dell'art.7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come sostituito dall'art.5 della legge 18 novembre 1998, n.415, e ai sensi del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo
Scheda Tecnica:	la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura
Schema Tipo:	lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative
Scoperto:	la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Società:	la Società di assicurazione, regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa. Somma assicurata o massimale: l'importo massimo della copertura assicurativa
Stazione appaltante o Committente:	le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'art.2, comma 2, lett. a), b) e c), della Legge, committenti dei Lavori.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitali, interessi e spese), esclusivamente per i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera d), della Legge resi necessari in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista.

Art. 2 – Assicurato/Contraente

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l'Amministrazione abbia incaricato della progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto.

Art. 3 – Condizioni di validità dell'assicurazione

La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all'art. 1, sostenuti dalla Stazione Appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestatisi e notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'art. 16.

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) I lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Art. 4 – Determinazione dell'indennizzo

Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all'art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione Appaltante che abbia affidato l'incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

Art. 5 – Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo;
- e) conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.

Art. 6 – Durata dell'assicurazione

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato/Contraente ai sensi dell'art. 16, primo comma;
- b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;
- c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde

automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Art. 7 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al Titolo XIV del Regolamento.

Art. 8 – Massimale di assicurazione

Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dall'art. 106 del Regolamento e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera d), della Legge.

Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata.

L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.

Art. 9 – Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'art. 8 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 10 – Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato/Contraente.

Art. 11 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società può assumere la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale.

Art. 12 – Dichiarazioni

L'Assicurato/Contraente, dichiara che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
- b) l'attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;
- c) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del regolamento.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

Art. 13 – Altre assicurazioni

L'Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile).

Art. 14 – Premio

L'assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. 6) lett. a) senza necessità di pagamento del relativo premio, importo che verrà corrisposto in sede di regolazione premio ai sensi dei disposti della corrispondente clausola (art. 23). Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 6 lett. b).

Art. 15 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 16 – Obblighi dell'Assicurato/Contraente

L'Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve dare avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

In particolare, l'Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. d), della Legge e di ogni riserva formulata dall'Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

Art. 17 - Disdetta in caso di sinistro

Non si applica alla presente assicurazione.

Art. 18 - Proroga dell'assicurazione

Non si applica alla presente assicurazione.

Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. 6, lett. b), l'Assicurato/Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Art. 19 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 20 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

Art. 21 - Foro competente

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

Art. 22 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 23 – Regolazione premio

Il premio è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto in base al valore effettivo delle opere appaltate indicate in ogni Scheda Tecnica.

Da tale conteggio verrà dedotto il premio forfettario eventualmente convenuto e anticipato.

Le differenze risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 30 giorni dalla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

LA SOCIETA'

**IL
CONTRAENTE**

Data

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti artt. delle Condizioni di assicurazione:

- Art. 6 *Durata dell'assicurazione*
Art. 16 *Obblighi dell'Assicurato/Contraente*
Art. 17 *Disdetta in caso di sinistro*
Art. 20 *Forma delle comunicazioni*
Art. 22 *Rinvio alle norme di legge*

L'Assicurato dichiara inoltre di aver preso visione e sottoscritto la nota informativa ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 17/03/1995 nr. 175 e l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30/06/2003 nr. 196.

Il Sottoscritto dichiara espressamente di avere preso atto, di ricevere e di avere sottoscritto contestualmente al presente contratto anche tutto quanto previsto dagli artt. 49, 50, 51, 52, 53, 55 del Regolamento ISVAP n° 5/2006.

**IL
CONTRAENTE**
